

## **REGOLAMENTO COMMISSIONE PARITETICA**

La Commissione Paritetica, d'ora in avanti denominata Commissione, istituita presso il F.I.A.D.A., ai sensi dell'articolo 2 del regolamento applicativo dell'Accordo provinciale tra C.N.A., Confartigianato, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., del 14.02.2007, è costituita ed opera secondo le modalità di seguito indicate.

### **Art.1 Composizione.-**

La Commissione è composta da sei membri effettivi, da scegliersi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione del F.I.A.D.A.; tre designati dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. e tre in rappresentanza delle associazioni artigiane della Provincia di Grosseto.

### **Art.2 Durata in carica dei componenti.-**

I componenti la Commissione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Nel caso in cui, anteriormente alla scadenza del suddetto termine, uno di essi sia impossibilitato a proseguire lo svolgimento delle proprie funzioni, l'organizzazione sindacale o l'associazione artigiana che rappresenta, provvede a designare un sostituto. Il subentrante rimane in carica sino alla fine del mandato attribuito al suo predecessore.

### **Art.3 Nomina del Coordinatore.-**

La Commissione, una volta costituita, nomina tra i propri componenti, nel corso della prima seduta, un Coordinatore, cui spetta convocare e presiedere le riunioni ed avere altresì funzione verbalizzante.

Tale nomina sarà efficace per tutto il periodo di durata in carica della Commissione stessa, a meno che il componente, con ruolo di Coordinatore, non interrompa anticipatamente lo svolgimento della propria funzione di commissario.

In tal caso la Commissione, alla prima seduta utile, provvederà alla designazione del nuovo Coordinatore, che rimarrà in carica sino alla fine del mandato attribuito al proprio predecessore.

### **Art.4 Convocazioni.-**

La Commissione si riunisce almeno tre volte nel corso dell'anno solare, una volta ogni quattro mesi, al fine di deliberare in merito alle richieste di propria competenza.

La Commissione si riunisce, in via supplementare, al termine dell'anno solare, qualora residuino somme da conguagliare in favore dei richiedenti, le cui istanze siano state parzialmente disattese, per esaurimento del budget relativo al periodo di riferimento.

Le convocazioni sono effettuate dal Coordinatore, con comunicazione scritta, almeno una settimana prima della data fissata per lo svolgimento della seduta; in essa va indicato il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione.

### **Art.5 Funzioni.-**

La Commissione è competente a deliberare in merito alle prestazioni da corrispondere alle aziende artigiane, a sostegno del reddito dei dipendenti, cui sia stato ridotto l'orario di lavoro, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, lettere a, b, c, d, ed e del regolamento allegato all'accordo del 14.02.2007.

La Commissione decide, inoltre, sull'erogazione del contributo da corrispondere, ai sensi della lettera d del suddetto accordo, alle aziende che abbiano accompagnato gli interventi innovativi effettuati, ad attività formative e di riqualificazione professionale, inerenti all'avvenuta modifica del ciclo produttivo.

#### **Art.6 Poteri istruttori.-**

La Commissione delibera sulle domande di propria competenza, in base a quanto dichiarato e sottoscritto dal richiedente, nell'apposito modello da presentarsi al Fondo, ed all'esame della documentazione da quest'ultimo presentata.

E' onere dell'azienda istante allegare, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, la documentazione necessaria che, qualora non sia ancora disponibile al momento della presentazione della richiesta, dovrà essere quanto prima integrata.

La Commissione verifica preliminarmente che la domanda sia pervenuta al F.I.A.D.A. entro il termine fissato a pena di decadenza; in particolare, se inoltrata a mezzo posta, si ha riguardo al timbro dell'ufficio postale accettante.

Accerta, inoltre, che l'azienda richiedente sia iscritta al Fondo da almeno due anni e sia in regola con i versamenti dovuti; che i dipendenti interessati alla riduzione dell'orario di lavoro siano occupati presso l'azienda, nel periodo cui si riferisce la richiesta ed ancora in servizio presso la medesima al momento della sua presentazione; che i dipendenti cui sia stato ridotto l'orario lavorativo, abbiano utilizzato, per sopperire alla riduzione, la metà delle ferie maturate al momento della richiesta e abbiano interamente usufruito delle ferie dell'anno precedente, nonché degli altri istituti maturati al momento della presentazione della domanda di intervento.

Constata che gli eventi determinanti la riduzione dell'orario di lavoro corrispondano alle ipotesi previste all'articolo 1, lettere a, b, c, d, ed e del regolamento applicativo dell'accordo del 14.02.2007, quali cause legittimanti l'intervento del Fondo a sostegno del reddito dei lavoratori.

Verifica, altresì, qualora il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori, che sia decorso l'intervallo temporale richiesto, ai sensi dell'art. 5 del regolamento applicativo del suddetto accordo, per poter proporre nuove domande.

La Commissione, laddove lo reputi necessario, può dar luogo ad attività istruttorie di carattere supplementare, consistenti nell'effettuare sopralluoghi e verifiche presso le aziende richiedenti.

Lo svolgimento di tali attività è deliberato con il consenso espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti presenti. Dopo di che la stessa Commissione individua due tra i propri membri, uno scelto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali, l'altro tra i rappresentanti delle associazioni artigiane della Provincia di Grosseto, i quali provvedono concretamente ad espletare le attività istruttorie supplementari.

A tal fine i commissari delegati si recano, contestualmente, presso le aziende richiedenti l'intervento del Fondo.

I loro poteri ispettivi, da esercitarsi senza recare impedimento all'attività produttiva, eventualmente ripresa, e con preavviso nei confronti del titolare, sono limitati agli accertamenti indispensabili, non altrimenti effettuabili, riguardanti lo stato di fatto dei luoghi di lavoro, interessati dagli eventi impeditivi il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

I commissari delegati redigono apposito verbale dell'attività svolta; tale atto, da loro sottoscritto, deve essere depositato presso il F.I.A.D.A. ed allegato alla documentazione relativa alla richiesta per cui si procede, in modo tale che i restanti componenti la Commissione ne possano prendere visione.

#### **Art.7 Poteri decisionali.-**

La Commissione, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, pone in liquidazione le domande di propria competenza, nel caso in cui, al termine dell'istruttoria, ravvisi la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

La Commissione, inoltre, laddove ritenga di dover accogliere le domande pervenute, deve quantificare, per il quadrimestre di riferimento, l'entità delle erogazioni dovute, nei limiti della terza parte del budget, per quell'esercizio complessivamente destinato a tale scopo.

In particolare, in merito alle prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori, incorsi nella riduzione dell'orario di lavoro, la quantificazione è da effettuarsi nella misura del 50% della retribuzione lorda persa dal singolo lavoratore, fino ad un massimo di dieci giorni lavorativi.

Per quanto concerne, invece, il contributo spettante alle aziende, per l'espletamento di attività formative e di riqualificazione professionale, inerenti all'avvenuta modifica del ciclo produttivo, gli importi dovuti sono individuabili nella misura del 50% della retribuzione oraria lorda, spettante al singolo lavoratore interessato, per un massimo di sedici ore.

Nel caso in cui, in un quadrimestre le somme da erogare siano maggiori rispetto al budget disponibile, la Commissione provvede a ripartire le risorse sussistenti, percentualmente ed in misura proporzionale alle richieste degli aventi diritto. La percentuale in base alla quale effettuare il riparto, è da individuarsi di volta in volta, da parte della Commissione, tenendo conto della liquidità disponibile.

Qualora, però, nell'altro o negli altri quadrimestri non siano pervenute domande, oppure l'ammontare delle somme dovute sia inferiore, rispetto a quelle da ripartire, la Commissione si riunisce in via supplementare, al termine dell'anno solare di riferimento, onde effettuare un conguaglio in favore dei primi richiedenti, le cui istanze siano state parzialmente disattese per esaurimento del budget relativo al periodo di riferimento.

In tal caso la Commissione, se possibile, soddisfa interamente le richieste di questi ultimi, altrimenti ripartisce le somme residue, percentualmente, ed in misura proporzionale all'entità delle loro richieste.

La percentuale in base alla quale effettuare il riparto, è da individuarsi di volta in volta, da parte della Commissione, tenendo conto della liquidità disponibile.

La Commissione, una volta accolta la domanda, ha l'onere di comunicare, sia all'azienda richiedente, sia ai lavoratori incorsi nella riduzione dell'orario di lavoro, l'accoglimento della richiesta e la somma da erogarsi.

Inoltre, a seguito di eventuale conguaglio, andrà ad entrambi comunicato l'importo ulteriore da corrisondersi.

### **Art.8 Compensi dei commissari.-**

Ai componenti la Commissione potrà essere corrisposto un gettone di presenza, il cui importo verrà fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

I commissari delegati allo svolgimento delle attività istruttorie di carattere supplementare, potranno ricevere un rimborso per le spese sostenute al fine di recarsi presso i luoghi di lavoro interessati dagli eventi impeditivi il normale svolgimento dell'attività lavorativa.



